ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 4

Durata della responsabilita

1. Ai fini della presente Convenzione, la responsabilita' del vettore per quanto concerne le merci copre il periodo in cui le merci sono in sua custodia al porto di imbarco, durante il trasporto e al porto di sbarco. 2. Ai fini del primo paragrafo del presente articolo, le merci debbono ritenersi sotto custodia del vettore:

a) dal momento in cui le prende in consegna da parte:

i) del caricatore o di persona che agisce per conto di questi; ovvero

ii) di un'autorita' o terzo cui le merci sono consegnate per essere spedite, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nel porto di imbarco;

b) fino a quando non ne effettua la consegna:

i) consegnando le merci al destinatario; ovvero

ii) ove il destinatario non riceva direttamente le merci da parte del vettore, mettendole a disposizione del destinatario, conformemente al contratto, o alle leggi o alla pratica commerciale vigenti nel porto di sbarco; ovvero

iii) consegnando le merci ad un'autorita' o terzo cui debbono essere consegnate conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel porto di sbarco. 3. Ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per "vettore" o per "destinatario" si intendono anche le persone da questi rispettivamente preposte o delegate.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-4-durata-della-responsabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it